

Enti non commerciali. Migrazione verso l'Irpef

Urgente il riassetto per il non profit

Raffaele Rizzardi

■ Per cercare di capire il significato della previsione, contenuta nella delega tributaria, di inclusione degli enti non commerciali nei soggetti all'imposta sul reddito personale, cioè nell'Irpef per usare un termine oggi vigente, occorre risalire alla delega Tremonti del 2003 (legge 7 aprile 2003, n. 80), in cui era già ipotizzato che gli questi soggetti migrassero dall'Ires.

In quella delega non erano previste particolari disposizioni per il regime fiscale del non profit, che veniva richiamato solo come destinatario di deduzioni e detrazioni dal reddito dei benefattori di questi enti.

Forse all'epoca si riteneva appagante la riforma del 1997, che aveva creato il nuovo soggetto "onlus", ma questo inquadramento si è rivelato insufficiente a disciplinare la realtà del terzo settore, sicuramente meritevole di un regime di "favore" (come recita la nuova delega), regime che deve però essere anche e soprattutto di razionalizzazione.

Il primo ostacolo a un inquadramento sistematico è proprio la nozione di ente non commerciale, che ha richiesto la forzatura di permanenza in tale ambito per gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche, con l'aberrante conseguenza che oggi sono enti commerciali le scuole materne, che sarebbero onlus solo se assistessero per lo più bambini in situazione di disagio.

L'esistenza di queste istituzioni, in continua e stressante difficoltà a far quadrare i conti, e a trovare le risorse per la sopravvivenza, e in particolare per pagare le retribuzioni al personale, pone in evidenza la necessità di introdurre un'unica figura di ente non profit, che prescindendo dalla qualificazione di commerciale o meno. Il divieto di distribuzione di utili (ammesso che ce ne siano) è già disciplinato nella nor-

IL PRECEDENTE

La delega del 2003 si limitava a prevedere detrazioni e deduzioni ad hoc senza la previsione di un regime di favore

mativa onlus e può essere benissimo esteso a qualunque struttura non profit. In altri termini si tratterebbe di avere un unico corpo di norme per le organizzazioni non lucrative, sostituendo la lista limitativa delle attività che condizionano il riconoscimento di onlus con una lista negativa delle attività che non possono essere svolte da tali strutture. In questa prospettiva è anche significativo che l'ente di controllo, nato come Agenzia per le onlus, si chiami da qualche mese Agenzia per il terzo settore.

Agevolare il vero non profit è un affare per l'erario: le agevolazioni costano infinitamente meno di quanto spenderebbe con una gestione diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

